

CAMERA DEI DEPUTATI N. 949

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LAFORGIA, ALLOCCA, ARMELLIN, BORRI, BRICCOLA, CAPPELLI, CENI, CERIONI, CITARISTI, DAL CASTELLO, FALCONIO, FERRARI SILVESTRO, FIORET, FIORI GIOVANNINO, GOTTARDO, LAGANA, LECCISI, MALVESTIO, MARABINI, MENZIANI, MICHELI, MORO, PAVONE, PEZZATI, PORTATADINO, PRANDINI, QUIETI, ROSSI, RUBINO, SABBATINI, SANESE, SILVESTRI, SINESIO, STEGAGNINI, TANTALO, TOMBESI, URSO GIACINTO, VINCENZI, ZANFORLIN, ZOLLA, ZOPPI, ZOSO, ZURLO

Presentata il 14 novembre 1979

Qualificazione professionale degli installatori di impianti
tecnici e disciplina relativa all'installazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le innovazioni intervenute nel campo della tecnologia ed il progresso scientifico hanno conferito e conferiscono all'attività imprenditoriale degli installatori di impianti — sia artigiani che industriali — una crescente importanza, tanto che nell'interesse della collettività che usa tali impianti e che può essere esposta anche a gravi danni quando le apparecchiature non siano installate a regola d'arte, si dimostra urgente ed improrogabile disci-

plinare convenientemente questo settore di attività, prevedendo una qualificazione professionale degli installatori in modo da porre gli utenti al riparo degli accennati rischi ed eliminare anche il fenomeno di coloro che si improvvisano installatori esercitando tale lavoro senza alcuna competenza specifica con nocumento, peraltro, anche per coloro che sono provvisti delle necessarie cognizioni tecniche che sono richieste per poter eseguire i lavori perfettamente secondo i

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

dettami suggeriti dalla tecnica e dalla scienza.

La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra approvazione prevede, quindi, la qualificazione professionale che deve essere accertata ai sensi dell'articolo 4, mentre i requisiti richiesti sono previsti dal successivo articolo 5.

Con la presente proposta di legge, inoltre, intendiamo disciplinare la normativa delle installazioni degli impianti, demandandone la regolamentazione ad apposita Commissione di cui agli articoli 11 e 12.

Convinti di corrispondere così alle aspettative di coloro che ambiscono ad esercitare la loro attività professionale con serietà e competenza, emarginando

gli improvvisatori, convinti di corrispondere all'esigenza di sicurezza per gli utenti, convinti infine di adempiere alle norme comunitarie concernenti l'esercizio delle attività e le libertà di stabilimento per cui porterà un notevole contributo in quanto gli operatori stranieri hanno tutti un certificato di capacità professionale che li autorizza a svolgere in Italia la attività imprenditoriale, mentre i nostri installatori, se non si adegueranno a tanto, non potranno essere ammessi a lavorare nei paesi dell'Europa Unita, raccomandiamo, onorevoli colleghi, alla vostra approvazione questa nostra proposta che corrisponde agli unanimi voti espressi dalle categorie e dalle organizzazioni che sindacalmente le rappresentano.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Accertamento della capacità professionale).

L'esercizio di impresa di installazione e manutenzione di impianti tecnici è subordinato all'accertamento della capacità professionale dell'imprenditore o almeno di un responsabile tecnico alle dirette dipendenze della impresa per il settore specifico nel quale l'impresa stessa intende operare.

ART. 2.

(Attività considerate).

Sono soggetti alla presente legge:

- 1) gli impianti di trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica;
- 2) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere;
- 3) gli impianti telefonici;
- 4) gli impianti di riscaldamento azionati da fluido, liquido, aeriforme, o gassoso di qualsiasi natura e specie;
- 5) gli impianti per il trattamento dell'aria e la climatizzazione;
- 6) gli impianti idro-sanitari nonché quelli di trasporto, trattamento ed accumulo acqua;
- 7) gli impianti per il trasporto e la utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme, esplosivi e non, ed impianti carburanti;
- 8) gli impianti di ascensori, scale mobili e trasportatori in genere;
- 9) gli impianti anti-incendi.

ART. 3.

(Iscrizione all'albo professionale).

L'impresa di cui all'articolo 1 che esegue le installazioni e le manutenzioni degli impianti di cui all'articolo 2 e le

loro modifiche strutturali, deve essere iscritta all'Albo istituito dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, o nel registro di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, previo accertamento della capacità professionale di cui al seguente articolo 4.

ART. 4.

(Organi preposti all'accertamento professionale).

L'accertamento della capacità professionale di cui all'articolo 1 è espletato: per le imprese artigiane dalle Commissioni provinciali per l'artigianato; per le imprese industriali dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

ART. 5.

(Requisiti).

Per ottenere il riconoscimento di capacità professionale di cui all'articolo 1, occorre almeno uno dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso di diploma di laurea in materia tecnica nel ramo specifico conseguito presso una università statale o riconosciuta dallo Stato;

b) essere in possesso di diploma di scuola media superiore nel ramo specifico conseguito presso un istituto statale o riconosciuto dallo Stato, previo un periodo di inserimento di almeno un anno nel ramo specifico alle dirette dipendenze di un'impresa idonea del settore;

c) essere in possesso di un titolo conseguito ai sensi della legge 31 marzo 1966, n. 205, e della legge 14 novembre 1967, n. 1146, con successive modifiche previo un periodo di inserimento di almeno 3 anni consecutivi nel ramo specifico, alle dirette dipendenze di un'impresa idonea del settore;

d) avere prestato la propria opera in qualità di operaio installatore qualificato nel ramo specifico delle singole atti-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

vità di cui all'articolo 2 della presente legge per un periodo non inferiore a 5 anni (compreso il periodo di apprendistato) effettuato sempre nel ramo specifico, alle dirette dipendenze di una impresa idonea del settore.

ART. 6.

(Riconoscimento della capacità professionale: sanatoria).

Hanno diritto ad ottenere il riconoscimento della capacità professionale, previa domanda alla Commissione provinciale dell'artigianato o per le imprese industriali alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge dimostrano di essere iscritti, da almeno un anno, agli albi delle imprese artigiane o alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel registro di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, come ditte installatrici o di manutenzione nel ramo specifico.

La domanda, pena la decadenza di tale diritto, deve essere presentata entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Inoltre hanno diritto alla qualificazione gli eredi di titolare d'impresa in osservanza dell'articolo 6 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

ART. 7.

(Ricorsi).

Avverso alle decisioni negative delle Commissioni provinciali per l'artigianato e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura l'interessato ha facoltà di ricorrere alla Commissione regionale per l'artigianato o alle Unioni regionali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in primo grado ed in secondo grado alla magistratura secondo le modalità specificate nel regolamento di attuazione.

ART. 8.

(Norme di disciplina sugli impianti).

Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte nel rispetto delle norme tecniche e di sicurezza vigenti in materia.

ART. 9.

(Verifica impianti).

Gli impianti di cui all'articolo 2, anche se eseguiti a titolo gratuito, devono essere assoggettati a verifica secondo i modi e i tempi stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 10 della presente legge e sotto l'egida dell'ente locale competente per territorio.

ART 10.

(Dichiarazione di conformità).

Per ogni unità di impianto deve essere presentata al committente e all'ente che secondo il regolamento sarà preposto alla verifica una « dichiarazione di conformità » prima della messa in funzione dell'impianto. La dichiarazione di conformità deve essere emessa esclusivamente dalle imprese di cui all'articolo 1 e firmata dalle persone in possesso della capacità professionale di cui all'articolo 4 e consiste in un'attestazione dell'impresa installatrice che l'impianto è eseguito nel rispetto di quanto prescritto all'articolo 8.

ART. 11.

(Regolamento di attuazione).

Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge è emanato il regolamento di attuazione a cura del Ministero dell'industria, commercio e artigianato con parere vincolante della Commissione di cui all'articolo 12.

ART. 12.

(Commissione centrale).

La Commissione è composta da:

a) un rappresentante del Ministero dell'industria, commercio e artigianato;

b) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

c) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

d) un rappresentante del Ministero dell'interno;

e) otto rappresentanti delle organizzazioni sindacali artigiane di categoria più rappresentative in campo nazionale;

f) otto rappresentanti delle organizzazioni industriali di categoria;

g) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

h) un esperto in infortunistica nominato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

i) tre esperti in termoidraulica, in termotecnica e in elettrotecnica nominati dal Ministero dell'industria, commercio e artigianato.

ART. 13.

(Sanzioni).

Chiunque commette, dirige, ed in qualità di installatore esegue le opere previste dalla presente legge, o parti di esse, in violazione agli articoli precedenti è punito, secondo i modi e i tempi previsti dal regolamento, con una ammenda pari ad una percentuale che varia dal 25 al 50 per cento del costo dell'impianto, da destinare all'istruzione professionale della categoria interessata secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione della presente legge. In caso di recidiva l'ammenda non è obblazionabile.

ART. 14.

(Diritti di verifica).

Tutti gli impianti sono soggetti al pagamento dei diritti di verifica secondo quanto stabilito dal regolamento della presente legge, con i relativi oneri a carico del committente.

ART. 15.

(Abitabilità dell'opificio).

I comuni non possono rilasciare licenza di abitabilità, o di uso se si tratta di opificio, se prima non sia stata presentata copia della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9.

ART. 16.

(Deroghe).

Le installazioni di cui all'articolo 2 esistenti o in corso di esecuzione alla data di pubblicazione della presente legge non sono tenute alla sua osservanza. Tuttavia esse devono adeguarsi alla nuova normativa in occasione di modifiche strutturali.

ART. 17.

(Denunce di variazioni).

Le imprese iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3 sono tenute a notificare alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o alla Commissione provinciale per l'artigianato ogni variazione riguardante l'esercizio dell'impresa per quanto attiene alle disposizioni della presente legge.

Qualunque sia la variazione avvenuta all'interno dell'impresa deve sempre sussistere la figura del responsabile tecnico alle dirette dipendenze dell'impresa o dello imprenditore con la capacità tecnica di cui all'articolo 1 pena la cancellazione dagli elenchi.

ART. 18.

(Abrogazioni).

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le norme e le disposizioni con essa in contrasto.